



COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione C.C. n° 38 del 28.12.2017

Art.1 - Finalità

1. Il Comune di Pabillonis, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Art.2 - Autorizzazioni

1. Il Sindaco, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art.14 (Adunanze segrete) del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

3. I soggetti terzi, esterni all'ente, che per motivi di cronaca e/o informazione vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno presentare apposita richiesta almeno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Comunale di Pabillonis, oppure inviata per Posta Elettronica Certificata

all'indirizzo: protocollo@pec.comunepabillonis.it.

Nel caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata. Altrimenti fa fede la data di consegna all'Ufficio Protocollo risultante dal timbro apposto sulla domanda o la data di ricezione della PEC.

4. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa.

6. L'eventuale diniego, espressamente motivato, dovrà essere giustificato per cause oggettive rientranti nell'elencazione di cui al precedente comma1.

7. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

8. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse

Art.3 - Informazione e privacy

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Sindaco dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.

3. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

4. le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

5. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il

Sindaco deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

6. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Sindaco, ai sensi dell'art.39, D.Lgs.267/2000, nell'ambito delle competenze adesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente in apertura della seduta stessa.

Art.4 - Comportamento del pubblico e dei consiglieri

1. Non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.

2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Sindaco può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie.

Il Sindaco eserciterà tale potere discrezionale, sentiti i capigruppo consiliari, avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento.

Art.5 - Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming ondemand"), su rete televisiva, attraverso il sito istituzionale del Comune di Pabillonis o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale www.comune.pabillonis.vs.it.

2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all'art.2 comma3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.pabillonis.vs.it".

Art. 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art.7 - Archiviazione

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.

Art.8 - Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
2. Il Sindaco, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art.9 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

Art.10 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.